

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n.3723 parere 009.11.23

Palermo, 17/2/2023

All'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

Comando Corpo Forestale

Servizio 1- Gestione giuridica

(Rif. nota n.9289, del 1 febbraio 2023)

Oggetto: *Riclassificazione personale dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato transitato nel Corpo Forestale Regionale ai sensi dell'art.10, comma 9, legge regionale n. 9/2006.*

In riscontro alla nota citata in epigrafe e facendo seguito a quanto già espresso nel parere 103 del 21 novembre 2021 si rappresenta quanto segue:

Come già ricordato precedentemente, questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine in ordine alla legittimità e/o correttezza di provvedimenti o attività gestionali riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

Ad ogni buon fine, ad integrazione delle considerazioni già espresse con il precedente parere, si ritiene di potere fornire i seguenti spunti di riflessione:

La Suprema Corte di Cassazione, per le controversie giunte alla sua giurisdizione ha espresso due principi basilari:

- a) La conservazione del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal dipendente che aveva richiesto il trasferimento;

b) L'inquadramento dei dipendenti transitati attraverso l'applicazione della normativa vigente alla data in di entrata in vigore della Legge Regionale 9/2006 valevole per gli appartenenti al Corpo Forestale Regionale previa individuazione del profilo professionale corrispondente;

Tali principi, pur avendo una valenza di carattere generale, sono stati espressi nel corso di singoli giudizi e pertanto la loro efficacia risulta vincolante solo per il giudice di rinvio.

Detto ciò, è comunque presumibile, che per i giudizi ancora pendenti tali assunti, se confermati dalla Suprema Corte, e recepiti dai giudici di merito, porteranno alla ulteriore soccombenza dell'Amministrazione.

Tale evenienza potrebbe anche innescare nuove controversie (così come lascia presagire l'atto stragiudiziale del 17 gennaio 2022 allegato alla nota che si riscontra).

Il Comando verrebbe così a trovarsi con una schiera di dipendenti in origine con uguale grado, e anzianità di servizio, transitati alla Regione con la medesima norma ma collocati in diverse categorie ed in diverse posizioni economiche (cosa che peraltro già da tempo accade).

Vero è che la citata L.R.9/2006 non condizionava l'inquadramento del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato all'adozione di una tabella di equiparazione ma tale necessità è stata ribadita sia dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste (con il rilievo datato 9 agosto 2006) sia dall'Aran Sicilia (con la nota del 26 ottobre 2006) Uffici che, relativamente alla loro sfera di competenza, hanno proprio ribadito la necessità di una tabella di equiparazione che accompagnasse il transito dal *CFS* al *CFRS*.

Allo stato degli atti, e dato il numero dei contenziosi ancora pendenti, sembrerebbe occorrere una valutazione complessiva della questione che tenga conto di tutti gli elementi sopra rappresentati nonché di una valutazione economico/finanziaria delle eventuali ed ulteriori soccombenze in giudizio.

Il Funzionario

Pontillo

firmato

Il Dirigente

Guida

firmato

L'Avvocato Generale

Bologna

firmato